

Incarto n.
15.99.00101

Lugano
21giugno 1999/FC/kc

#

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

CIRCOLARE N. 12/1999 DEL 21 GIUGNO 1999 SULLA NOTIFICAZIONE DEI CASI DI FALLIMENTO E DI PIGNORAMENTO INFRUTTUOSO DI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E UFFICIALI SPECIALISTI

1. Il 1° febbraio 1999 è entrata in vigore la nuova Ordinanza del Consiglio federale sui controlli militari del 7 dicembre 1998 (OCM; RS 511.22; RU 1999, p.941), in sostituzione dell'Ordinanza sui controlli militari del 29 ottobre 1996 (OCM PISA).
2. L'art. 104 cpv.1 OCM - come già l'art. 119 OCM PISA - fa obbligo agli uffici di esecuzione e fallimento di comunicare immediatamente al Gruppo del personale dell'esercito nello Stato maggiore generale (in seguito Gruppo del personale) tutti i casi di fallimento o di pignoramento infruttuoso di sottufficiali, ufficiali e ufficiali specialisti. Sono da notificare d'ufficio in particolare la data della dichiarazione di fallimento rispettivamente la data degli attestati di carenza di beni rilasciati, con indicazione dell'importo e della causa del credito scoperto. Va inoltre indicato se e per quali motivi lo stato di insolvenza sia da attribuire a un comportamento negligente o fraudolento dell'interessato.
3. A questo scopo è disponibile il nuovo modulo *Form. 1.70* dell'esercito svizzero (cfr. copia allegata) che sostituisce quello incluso nella Raccolta Moduli LEF. Il nuovo modulo è ottenibile mediante ordinazione all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna. E' disponibile anche una versione su dischetto redatta con MS-Word 6.0.
4. Giusta l'art. 104 cpv.2 OCM gli uffici di esecuzione e fallimento comunicano inoltre al Gruppo del personale, a richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione anteriori o in sospenso che sono state avviate contro assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare. La richiesta d'informazioni, così come la risposta da parte degli uffici di esecuzione e fallimento devono essere formulate per iscritto.
5. Per l'art. 5 cpv.2 OCM gli avvisi di cui ai punti precedenti sono comunicati o allestiti gratuitamente. Essi vanno inviati al seguente indirizzo:

Stato maggiore generale
UG Pers A, Sekt R
Rodtmattstrasse 110
3003 Berna

6. La presente Circolare è intimata a tutti gli UEF, UE e UF del Cantone ed è comunicata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona, e allo Stato maggiore del personale dell'esercito, Berna.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente:

La segretaria: